

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3813 del 29/07/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA (SETA SPA) DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3942 del 29/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1379/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)" - Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)"**, avente sede legale in Comune di **Modena – Strada Sant'Anna n.210** – Provincia di Modena per l'attività di gestione automezzi per il trasporto urbano svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via del Chionso n.50** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti con PG/2206 del 8/01/2021 e successive integrazioni acquisite in data 12/05/2021 al PG/7498;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/39524 in data 12/03/2021 integrata successivamente con nota PG/83157 del 26/05/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia in data 9/02/2021 al PG/20513;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)** ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via del Chionso n.50** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06; Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.18404/265/2014 del 1/04/2015;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- **Allegato 3 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **gestione automezzi per il trasporto urbano** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via del Chionso n.50** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – POSTAZIONE LAVAGGIO GOMME
 EMISSIONE N.3 – CABINA DI VERNICIATURA
 EMISSIONE N.4÷6 - PIANO GRIGLIATO DI VERNICIATURA
 EMISSIONE N.12 – POSTAZIONE CARICA BATTERIA
 EMISSIONE N.30 – POSTAZIONE LAVAGGIO MANUALE
 EMISSIONE N.31 – TINTOMETRO + LAVA AEROGRAFI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **4 Ottobre 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **11 Ottobre 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	POSTAZIONE LAVAGGIO GOMME	6000	8	3	----	-----	(*)
E3	CABINA DI VERNICIATURA	16000	8	4	Materiale particellare	< 3	(*)
E4÷E6	PIANO GRIGLIATO DI VERNICIATURA	16000 Cad.	6	4	Materiale particellare	< 3	(*)
E7	ASPIRAZIONE N.1 LAVATRICE	EMISSIONE ELIMINATA					
E10	POSTAZIONE DI LAVAGGIO MANUALE	EMISSIONE ELIMINATA					
E12	POSTAZIONE CARICA BATTERIA	5000	8	2	-----	-----	(*)
E13÷E27	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E28-E29	BRUCIATORE IDROPULITRICE	non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E30	POSTAZIONE DI LAVAGGIO MANUALE	2000	8	1	-----	-----	(*)
E31	TINTOMETRO + LAVA AEROGRAFI	1000	8,5	2	-----	-----	
ED1÷ED3	SALDATURA	EMISSIONI DIFFUSE					

(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 5 del D.Lgs.152/06.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

- 3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4-0,6 m/s.
- 4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **3 Kg**.
- 6) Il **consumo giornaliero** consentito di solvente per lavaggio è fissato in quantità minore o uguale a **1,5 Kg**.
- 7) Poichè dalle schede di sicurezza allegate alla domanda risulta essere utilizzato il prodotto "*AutocoatBT LV252 Reducer High Temperature (3529-206)*" che presenta la frase di rischio H360fd "può nuocere al feto, può nuocere alla fertilità" la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006.
- 8) Le ore di funzionamento delle cabine, **i consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti, diluenti e solvente per lavaggio utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 9) Non sono fissati i limiti di emissione per E3 – E4 – E5 – E6 - E30 – E31 relativamente alle sostanze organiche volatili ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 8).
- 10) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.3 – 4 – 5 – 6.
- 11) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/2206 del 8/01/2021 e successive integrazioni acquisite in data 12/05/2021 al PG/7498.
- 13) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

15) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Dati tecnici

- La presente autorizzazione si riferisce allo stabilimento adibito a stazione per gli autobus del trasporto pubblico locale, in cui avviene anche la manutenzione dei mezzi, il loro lavaggio interno/esterno e gli interventi di riparazione in officina.
- Sono presenti cinque punti di scarico in corpo idrico superficiale, di cui tre costituiti da acque di prima pioggia e uno di acque reflue industriali, come di seguito dettagliato.
- **Scarico 1:** trattasi delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di transito degli autobus avente superficie di 16.537 m² e relativo bacino drenante n.1. Per tali acque l'impianto di raccolta e trattamento è costituito da:
 - 2 vasche di raccolta delle acque con capacità totale di 85 m³, dotate di pompa sommersa che scarica le acque dopo 48 ore dall'evento meteorico e le invia al disoleatore;
 - un disoleatore con filtro a coalescenza da 5 l/sec;
 - un pozzetto di by-pass che devia le acque di seconda pioggia a vasca piena.
- **Scarico 2:** trattasi delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di transito avente superficie di 20.191 m² e relativi bacini drenanti n.2.1-2.2-3-4.1-4.2. Per tali acque l'impianto di raccolta e trattamento è costituito da:
 - 2 vasche di raccolta delle acque con capacità totale di 110 m³, dotate di pompa sommersa che scarica le acque dopo 48 ore dall'evento meteorico e le invia al disoleatore;
 - un disoleatore con filtro a coalescenza da 5 l/sec;
 - un pozzetto di by-pass che devia le acque di seconda pioggia a vasca piena.
- **Scarico 3:** trattasi delle acque reflue industriali provenienti dall'officina e dal lavaggio degli autobus. Per tali acque la raccolta ed il trattamento avvengono tramite un impianto chimico-fisico avente capacità di trattamento di 85 m³/gg e costituito da:
 - una vasca di accumulo per le acque reflue provenienti dall'autofficina (circa 5 m³/g di reflui prodotti);
 - una vasca di accumulo aerata per le acque di lavaggio degli autobus (circa 80 m³/g di reflui prodotti);
 - un disoleatore a separazione statica;
 - un reattore di flocculazione da 2,5 m³ all'interno del quale vengono immessi i seguenti reagenti: un flocculante, un correttore del pH e un coadiuvante della flocculazione (cloruro ferrico FeCl₃, soda caustica NaOH e un polielettrolita) ciascuno contenuto in serbatoi da 1,2 m³;
 - un sedimentatore da 5,57 m³;
 - una vasca di rilancio da 2,5 m³;
 - un filtro al quarzo da 0,9 m³;
 - 4 filtri a carboni attivi in serie da 1,41 m³ ciascuno;
 - per i fanghi: una vasca di accumulo fanghi da 5 m³ e un filtropressa.
- **Scarico 5:** trattasi delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale intorno a officina e isola ecologica di circa 16.555 m² e relativo bacino drenante n.5. Per tali acque l'impianto di raccolta e trattamento è costituito da:
 - 2 vasche di raccolta delle acque con capacità totale di 85 m³, dotate di pompa sommersa che scarica le acque dopo 48 ore dall'evento meteorico e le invia al disoleatore;
 - un disoleatore con filtro a coalescenza da 5 l/sec;

- un pozzetto di by-pass che devia le acque di seconda pioggia a vasca piena.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il canale artificiale Fossetta delle Assi, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue industriali (scarico 3) deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
2. Non appena diverrà legittimo l'utilizzo del collettore fognario collegato alla rete fognaria pubblica, la Ditta dovrà provvedere affinché l'attuale scarico delle acque reflue industriali (scarico 3), previo parere positivo del Gestore del SII e del Comune di Reggio Emilia, sia collegato per l'immissione alla pubblica fognatura, e contestualmente dovrà essere interrotto lo scarico in acque superficiali. Preventivamente all'attivazione dello scarico dei reflui industriali in fognatura le Ditta dovrà presentare la domanda di modifica dell'AUA.
3. Gli scarichi delle acque di prima pioggia (scarichi 1, 2 e 5), a valle dei relativi impianti di trattamento, devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali e tensioattivi totali.
4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, visto che le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia hanno anche la funzione di dissabbiatori, l'asportazione dei sedimenti da tali vasche deve avvenire con frequenza periodica e prestabilita da apposita procedura scritta, al fine di avere sempre le vasche sgombre e mantenere l'effettivo volume utile di raccolta delle acque di prima pioggia.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti. Le registrazioni di controllo e manutenzione devono essere complete e descrittive di tutte le operazioni svolte: manutenzioni ordinarie, straordinarie e svuotamento fanghi, oli o residui vari.
8. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, ne dovrà essere tempestivamente ripristinata la corretta funzionalità e ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi di ripristino. Dovrà pertanto essere installato a valle degli impianti di depurazione o delle reti fognarie un idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.
9. I fanghi e gli olii prodotti dai processi depurativi dovranno essere gestiti ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06. I registri di carico e scarico e i formulari di trasporto devono essere conservati in azienda in visione per gli agenti accertatori.
10. I punti individuati per il controllo degli scarichi, subito a valle degli impianti di trattamento, devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
11. L'impianto chimico-fisico deve avere un registro di utilizzo sul quale siano evidenziati i periodi di funzionamento.

12. Per quel che riguarda lo scarico delle acque reflue industriali (scarico 3), dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli all'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, tensioattivi totali, idrocarburi totali, su un campione di tipo medio-composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
13. Per quel che riguarda lo scarico delle acque di prima pioggia (scarico 1, 2 e 5), almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico sui reflui scaricati, che attesti il rispetto dei limiti prescritti dal presente atto, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore, in relazione alla durata dell'evento meteorico e della quantità di acque raccolte dalla vasca di prima pioggia.
14. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
15. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
16. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note a questa Provincia per gli eventuali atti di legge.
17. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
18. Entro il **31 gennaio** di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Lo **scarico 4** è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del centro di manutenzione e rimessaggio degli autobus.
- Le suddette acque reflue domestiche sono trattate in un impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale della potenzialità di 100 abitanti equivalenti.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il canale Fossetta delle Assi, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Non appena diverrà legittimo l'utilizzo del collettore fognario collegato alla rete fognaria pubblica, la Ditta dovrà immediatamente provvedere a disattivare lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, e presentare contestualmente comunicazione ai fini della modifica dell'AUA.
2. Lo scarico deve rispettare i valori limite previsti nella tabella D della D.G.R. 1053/2003 per gli scarichi di insediamenti/nuclei isolati di cui al punto 4.7 con recapito in corpo idrico superficiale:
 - solidi sospesi totali ≤ 80 mg/l;
 - BOD₅ (come O₂) ≤ 40 mg/l;
 - COD (come O₂) ≤ 160 mg/l;
 - Azoto ammoniacale ≤ 25 mg/l;
 - grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l.
3. Il pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo a valle dell'impianto di depurazione, deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e deve essere indicato in modo visibile.
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
5. E' tassativamente vietato immettere in acque superficiali oli minerali, in particolare gli oli esausti derivanti dalla sostituzione dell'olio dei motori.
6. Il titolare dello scarico deve garantire il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti di depurazione tramite interventi di manutenzione e controlli periodici, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
7. Tutta la documentazione relativa alla manutenzione ed ai controlli svolti all'impianto deve essere conservata presso l'insediamento provvedendo a tenere registrazione degli interventi in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori.
8. La presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati nella domanda e documentazione allegata non risultino corrispondenti alla realtà.
9. Le Amministrazioni competenti si riservano di modificare o revocare l'autorizzazione, per inosservanza delle prescrizioni o qualora si renda necessario dare applicazione a successive norme e disposizioni.

10. I fanghi e altri rifiuti derivanti dalle operazioni di depurazione dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento, e dovrà essere conservata la relativa documentazione.
11. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività svolta dalla Ditta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.